COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato (*Approvato dal Senato*) (3785) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

ALIBRANDI TOMMASO 10, 12

AMATO GIULIANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 6, 7

FERRARA GIOVANNI, *Relatore* 6, 7, 8, 9, 10

LODA FRANCESCO 8, 9, 13

MATTARELLA SERGIO 8, 10

TASSI CARLO 7, 8, 10

VERNOLA NICOLA 5, 6

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,10.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato (Approvato dal Senato) (3785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 20 maggio 1986.

Ricordo che questa mattina si sono svolte le audizioni dei rappresentanti del Comitato nazionale dell'associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, del vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocato generale, e dei rappresentanti del personale amministrativo dell'Avvocatura.

Riprendiamo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

Ricordo che nella seduta di ieri aveva avuto inizio la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Poiché agli articoli 1, con l'annessa tabella, e 2, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato*).

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

a) agli affari generali e amministrativo-contabili;

b) all'attività professionale;

c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16

(*Sono approvati*).

ART. 2.

(*Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico*).

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei princìpi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Organizzazione dei servizi*).

1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A tale articolo è stato da me presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire le parole: e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale *con le seguenti*: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Premio di produttività*).

1. Ferma restando l'attribuzione del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è destinato un compenso incentivante da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

2. Lo stanziamento annuale per il compenso di cui al precedente comma 1 è pari al venti per cento delle competenze spettanti per ciascun anno agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

3. A copertura del predetto stanziamento sono destinate le somme effettivamente recuperate dalle controparti nell'anno precedente per le spese legali ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura civile con esclusione di quelle relative a rimborso per consulenze tecniche.

4. Qualora il gettito delle spese recuperate non raggiunga l'ammontare dello stanziamento stabilito nel precedente comma 3, l'importo mancante verrà predetto, con decreto dell'Avvocato genenerale dello Stato, dalle competenze in favore degli avvocati e procuratori dello Stato di cui al precedente comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 2.

FINI, PAZZAGLIA, TASSI.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 4.

STERPA.

Sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4.

4. 1.

ALIBRANDI.

Sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4.

4. 5.

STERPA.

Sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 4 con il seguente:

« A copertura dello stanziamento necessario per erogare il compenso incentivante di cui ai commi precedenti sono destinate le spese legali, con esclusione di quelle prenotate a debito, ed una quota percentuale pari a quella prevista dalla tariffa professionale forense per il rimborso forfettario delle spese generali, che l'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali provvederanno a riscuotere per ciascun giudizio da esse rispettivamente trattato, nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 ».

4. 3.

ALIBRANDI.

NICOLA VERNOLA. Ritengo pericoloso illudersi di poter sopprimere, dopo l'approvazione di un ramo del Parlamento, l'intero articolo 4, in quanto creeremmo una lacerazione all'interno dell'Avvocatura dello Stato, scontentando tutto il personale amministrativo di quell'istituto.

Sono, invece, favorevole alla soppressione del terzo e del quarto comma del medesimo articolo; in tal modo, possiamo contemperare le esigenze del personale con le perplessità avanzate in questa sede.

Ricordo che l'originario disegno di legge faceva salvi, all'articolo 4, entrambi i compensi attualmente in vigore, ossia il premio di incentivazione - legato soprattutto alla presenza - e quello di produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Il Senato ha però modificato l'articolo 4, limitandosi a far salvo soltanto il premio di incentivazione previsto dall'articolo 10, che verrebbe in qualche modo ad assorbire il premio di produttività di cui all'articolo 11.

Poiché mi sembrerebbe un po' strano se con questa operazione lo Stato non solo non aumentasse le sue spese, ma addirittura venisse a guadagnarci, nel momento in cui non corrispondesse più il premio di produttività (che verrebbe a gravare sugli emolumenti spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato), è da ritenere che lo Stato stesso possa far fronte al compenso incentivante, accollandosi la differenza per il raggiungimento del 20 per cento di cui al secondo comma, che è stato quantificato in circa 500 milioni annui.

Essendo prevedibile che, per via dei tempi lunghi necessari per lo svolgimento dei concorsi, non si arriverà al pieno regime dell'Avvocatura prima del 1988, ritengo che l'impegno di spesa di cui all'articolo 9 possa rimanere inalterato e che non vi sia, pertanto, nessuna necessità di richiedere il parere della V Commissione bilancio. Con la soppressione del terzo e del quarto comma dell'articolo 4 non si ledono gli interessi dell'Avvocatura, né, tanto meno, il bilancio dello Stato. Si

reca, inoltre, un vantaggio, sia pur limitato, al personale amministrativo dell'Avvocatura, che vede scomparire l'incertezza dell'*an* e del *quantum* del premio di produttività previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

Poiché si tratta di una soluzione che contempera tutte le esigenze, esprimo parere favorevole agli emendamenti tendenti a sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Vernola, temo di non essere d'accordo con lei. Se sopprimiamo il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4, è indispensabile chiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio, in quanto si porrebbe un problema di copertura.

NICOLA VERNOLA. Pensavo fosse sufficiente il riferimento al fondo globale che si stabilisce con l'articolo 9, calcolando le economie inevitabili, perché i concorsi comporteranno tempi lunghi.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Temo vi sia da rivedere quanto ora è stato detto. La questione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983 ed i problemi di copertura del disegno di legge si pongono forse in termini parzialmente diversi, che per altro coincidono con le ultime osservazioni del collega Vernola sull'eventuale e sul certo. Il premio incentivante previsto dall'articolo 10 di quel decreto, sia pure essendo legato a criteri di produttività, è di carattere generale. L'articolo 11, al contrario, prevede un premio incentivante legato all'adozione di particolari progetti di produttività che devono essere proposti da singole amministrazioni, seguire una certa procedura e, in quanto attuati, dar luogo ad un compenso al personale partecipe del progetto stesso. Sotto tale profilo è difficile sostenere che, dato che lo Stato risparmia il premio di cui all'articolo 11, vi è una compensazione tra la previsione che questo non si paghi all'Avvocatura ed il meccanismo di cui all'articolo 4. Infatti il meccanismo di cui all'articolo 4, alla stessa stregua del premio incentivante, diventa certo ed acquisito comunque per il personale dell'Avvocatura, mentre le spese da parte dello Stato in applicazione dell'articolo 11 sono legate a circostanze sul cui effettivo verificarsi il legislatore può *a priori* nutrire qualunque dubbio.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Il 20 per cento rimane.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La tesi del collega Vernola è che, prevedendo che non sia applicato l'articolo 11 per l'Avvocatura, non vi è spesa su quel versante.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor sottosegretario, dobbiamo tenere conto del fatto che è molto probabile che sul fondo globale sia stata prevista l'eventuale corresponsione *ex* articolo 11 al personale amministrativo dell'Avvocatura; credo infatti che il fondo globale sia stato calcolato avendo presenti tutti i possibili destinatari del premio incentivante.

PRESIDENTE. Le affermazioni del collega Ferrara rafforzano il mio convincimento circa la necessità di un nuovo parere della Commissione bilancio. Posso anche concordare con quanto detto dal collega Ferrara, ma non possiamo dichiararlo noi in questa sede: deve pronunciarsi la Commissione bilancio.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Mi scusi, signor presidente, ma desidero fare presente che se il disegno di legge originario non fosse stato modificato dal Senato si sarebbe dovuto prevedere che sul fondo globale istituito in relazione al premio previsto dall'articolo 11 dovesse gravare l'importo del premio stesso; se il compenso previsto da questo articolo è stato soppresso, potrebbe ritenersi che quello di cui all'articolo 4 del disegno di legge gravi proprio su quel fondo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo stabilire noi determinati criteri. Abbiamo ricevuto il parere espresso dalla Commissione bilancio, ma qualunque variazione all'interno delle poste di bilancio non può non essere valutata da quella Commissione.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* La soluzione prospettata nel senso della soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 può risolvere, in termini di indirizzo, i problemi dell'Avvocatura dello Stato, ma in termini generali essa appare davvero non recepibile dal Governo in riferimento alle linee che pare doveroso seguire in relazione al pubblico impiego. Con grande fatica e molte discussioni, anche con le organizzazioni sindacali, è stato stabilito che uno 0,20 per cento del monte retribuzioni deve essere riservato a progetti di produttività. Dopo aver parlato tanto di accrescere la produttività dell'amministrazione non si possono destinare determinate somme non per progetti di produttività, bensì per aumenti stabili del trattamento di personale amministrativo: sarebbe un grimaldello che un domani potrebbe avere effetti nefasti.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore.* Signor presidente, mi riservo di presentare un emendamento al primo comma dell'articolo 4 volto a recepire quanto fu stabilito con la legge 9 febbraio 1979, n. 49, per quanto riguarda le disposizioni relative al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In tale comma si potrebbe prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si stabiliscono i rapporti di produttività, la entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri per l'attribuzione del premio, sentite le organizzazioni sindacali. Mi pare che in questo modo, in conformità con quanto espresso in Commissione, si manterrebbe in vita il principio di collegare il premio alla produttività e, nello stesso tempo, si verrebbe incontro, ai fini della copertura, alla preoccupazione avanzata poc'anzi dall'onorevole Amato, sul fatto che l'indirizzo del Governo - che noi condividiamo - è volto a far sì che vi sia sempre corrispondenza tra produttività e premi.

CARLO TASSI. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non siamo d'accordo sul nuovo modo di governare che traspare anche da questo provvedimento per cui, nell'intento di accontentare mille persone, si vuol dare un incentivo facendolo pagare alle duecento persone che realmente producono il servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei che è un valoroso avvocato paga le sue spese di studio; altrimenti non dovrebbero essere corrisposte le parcelle, ma soltanto uno stipendio.

CARLO TASSI. So esattamente che stiamo parlando di onorari e non di stipendi. Se dibattessimo dello stipendio, allora dovremmo ricordare che lo stipendio dei magistrati è il doppio di quello degli avvocati di pari grado, ma si andrebbe troppo lontano e vi sarebbero altre considerazioni da prospettare.

In effetti, il problema è capzioso e malizioso: non possiamo dare un incremento di stipendio a mille persone, facendolo pagare a duecento! Non posso accettare di fare la carità a Tizio, facendola pagare a Caio! Se lo Stato non intende dare un incentivo, ma un aumento, lo dia! I problemi di coerenza non mi trovano del tutto d'accordo perché non lo ero neanche al momento dell'approvazione della legge precedente; mentre condivido la tesi secondo la quale, se si lavora di più, è giusto che si sia pagati di più.

Ripeto, se lo Stato intende erogare un emolumento, lo ponga a carico dell'intera collettività, non di una parte soltanto! Per tali motivi manterrò l'emendamento presentato e, nel caso in cui la maggioranza della Commissione non lo approvi, sosterrò la proposta emendativa dell'onorevole Alibrandi.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, abbiamo ereditato il provvedimento al nostro esame dal Senato e, pur essendo perfettamente consapevoli dell'importanza che riveste la doppia lettura, non possiamo non valutare quanto la prima lettura incida sulla seconda, rispetto alla natura dei provvedimenti ed ai problemi che essi pongono alla nostra attenzione.

Il disegno di legge n. 3785, all'esame della nostra Commissione, ha subìto al Senato una lunga e meditata ponderazione: si può dire che rappresenti il frutto di un difficile confronto. In particolare, per l'articolo 4 - sul quale sono stati impegnati i gruppi politici dell'altro ramo del Parlamento - si è pervenuti all'attuale formulazione che, nonostante le diverse ragioni di insoddisfazione esistenti, dobbiamo responsabilmente valutare.

Come rappresentante di un partito di opposizione desidero sottolineare le oggettive ragioni di urgenza sottese al disegno di legge medesimo le quali, coinvolgendoci, ci inducono a non indulgere ulteriormente e ci vedono impegnati nella ricerca delle possibili soluzioni, avendo alle spalle le audizioni odierne.

Sotto questo profilo, apprezzo lo sforzo del collega Vernola che rende esplicito, anche politicamente, il senso dell'emendamento Alibrandi. Non dimentichiamo, però, le obiezioni sollevate dal presidente, il quale si domanda se possiamo procedere senza richiedere il parere alla Commissione bilancio.

In effetti, sappiamo che se il provvedimento verrà inviato alla Commissione bilancio per il parere, sarà difficile che tale parere possa essere espresso entro oggi: comunque, invito il presidente ad esperire un tentativo per sapere, informalmente, se tale circostanza potrebbe realizzarsi.

PRESIDENTE. Credo che oggi la Commissione bilancio non sia in grado di lavorare.

FRANCESCO LODA. Nell'ambito della Commissione bilancio, lei potrebbe interessare il Comitato pareri. Credo sia una verifica da operare, anche se dubito della sua riuscita. È chiaro che, ove la verifica medesima fornisse risultati negativi, si ritornerebbe alla questione preliminare che, in qualche misura, ha preceduto la presentazione degli emendamenti. Infatti, se si appurasse che gli emendamenti non richiedono il parere della V Commissione, dovremmo decidere circa l'opportunità o meno di presentarli; mentre, nel caso in cui il parere fosse necessario, si introdurrebbe il problema dell'individuazione, da parte della Commissione, di altre soluzioni - diverse dagli emendamenti soppressivi o modificativi all'articolo 4 - che, comunque, non pregiudichino l'articolo 4 medesimo e, al tempo stesso, non pregiudichino l'*iter* della legge, tenendo conto della necessità di approvare con urgenza, a prescindere dall'articolo 4, questo provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che, a questo punto, la situazione si sia delineata con chiarezza. La Commissione ha dinanzi a sé tre possibilità: può stabilire di rinviare la discussione del disegno di legge a tempi più maturi; può decidere di approvarlo questa mattina, rinunciando all'approvazione degli emendamenti per i quali occorrerebbe un pronunciamento della V Commissione bilancio; infine, può stralciare l'articolo 4, approvando i rimanenti articoli che il Senato, rispondendo alla esigenza di una rapida definizione del provvedimento, potrà approvare in tempi ragionevoli.

Mi permetto di raccomandare l'ultima delle tre alternative che reca il minor danno possibile; infatti, i problemi che resteranno aperti potranno essere discussi con calma in un momento successivo.

CARLO TASSI. Annuncio sin d'ora di essere favorevole alla proposta di stralcio.

SERGIO MATTARELLA. Anch'io mi dichiaro favorevole all'ipotesi di stralciare l'articolo 4.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Ho dichiarato fin dal principio che ritengo ur-

gentissima l'approvazione del disegno di legge, affinché l'Avvocatura dello Stato possa al più presto avvalersi del personale e dei supporti necessari per lo svolgimento della propria attività. Tuttavia, temo che lo stralcio dell'articolo 4 possa, in realtà, concretizzarsi in una sua sostanziale soppressione.

PRESIDENTE. A seguito dello stralcio il Parlamento mantiene all'ordine del giorno la discussione sulla materia di cui all'articolo 4.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Vorrei fosse chiaro che lo stralcio deve costituire il trasferimento della materia di cui all'articolo 4 in un altro progetto di legge, che resta assegnato alla competenza di questa Commissione in sede legislativa. Se questa è la situazione di fronte alla quale ci verremo a trovare, posso aderire alla proposta del presidente. La mia preoccupazione è che una decisione in tal senso possa significare, di fatto, la rinuncia ad affrontare le questioni che riguardano il personale amministrativo.

PRESIDENTE. Questo non è vero, nel modo più assoluto. Lo stralcio significa dividere il provvedimento in due parti. La prima, costituita da tutti gli articoli del disegno di legge ad eccezione dell'articolo 4, recherà lo stesso titolo del disegno di legge. La seconda, composta dall'articolo 4, darà vita ad un autonomo progetto di legge che, con il titolo: « Premio di produttività per il personale amministrativo dell'Avvocatura generale dello Stato », resterà assegnato alla Commissione in sede legislativa e verrà posto all'ordine del giorno al più presto, tenendo conto dell'imminente inizio della sessione di bilancio.

FRANCESCO LODA. Ho già avuto modo di rilevare le ragioni di urgenza del provvedimento in esame che, nel testo pervenutoci dal Senato, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 4, è frutto di un confronto molto serio svolto nell'altro ramo del Parlamento, al quale non sono stati estranei alcuni gruppi che hanno partecipato alla stesura dell'articolo 4.

Oggi, da parte di alcune forze di maggioranza, sono stati avanzati rilievi che rendono assai poco probabile una conclusione positiva della discussione all'ordine del giorno; infatti, sono stati proposti emendamenti che, non a caso, come è stato chiarito dal presidente, richiedono il parere della V Commissione bilancio. Se così non fosse stato, poteva in noi confermarsi l'impressione che davvero si potesse rispondere all'esigenza di venire incontro alle questioni poste dall'articolo 4, con riferimento alle esigenze del personale amministrativo, semplicemente modificando il titolo di approvvigionamento. Aver posto il problema della Commissione bilancio, ci fa ritenere che la situazione sia diversa e cioè che l'accordo raggiunto tra le parti e poi tra i gruppi, in base al quale si era giunti alla formulazione dell'articolo 4, sia rimesso in discussione. Si tratta allora di verificare le conseguenze di tale situazione.

Dunque, da un lato viene rimesso in discussione un accordo già raggiunto, dall'altro occorre valutare cosa comporti la decisione di stralciare l'articolo 4; a quest'ultimo proposito condivido le preoccupazioni espresse dal relatore.

La soluzione prospettata dal presidente è, a nostro avviso, preferibile rispetto all'ipotesi di presentare emendamenti soppressivi ovvero a quella di adottare soluzioni che compromettano nella sostanza un equilibrato accordo. Lo stralcio, tuttavia, non deve rappresentare un rinvio puro e semplice, né uno strumento per contestare in modo implicito l'accordo raggiunto.

La seconda lettura di un provvedimento non deve far declinare infatti alcune responsabilità. È necessario che il Governo e la maggioranza si assumano la responsabilità di questa scelta che significa mantenere il problema aperto e prevedere tempi accettabili di soluzione. Il gruppo comunista si asterrà comunque dal voto sulla proposta di stralcio.

SERGIO MATTARELLA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole alla proposta di stralcio, non soltanto per motivi di urgenza – è importante, infatti, approvare il provvedimento prima della sessione di bilancio –, ma anche perché potremo riflettere adeguatamente sulle questioni sottese all'articolo 4, in particolare sulla coerenza del meccanismo individuato, allorché si tratta di aggiungere una nuova indennità a quelle già esistenti.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. La ringrazio, signor presidente, per aver confermato che lo stralcio non comporta la soppressione dell'articolo 4 e per avermi rassicurato che tale articolo rimane in vita come provvedimento autonomo, nella competenza di questa Commissione.

Ringrazio anche il collega Mattarella per aver espresso, a nome del suo gruppo, una posizione che ritengo soddisfacente. Desidererei, però, che gli altri gruppi di maggioranza ed il Governo si sentano impegnati a trovare una soluzione per quanto riguarda il premio incentivante da erogare al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, così che lo stralcio non significhi accantonamento del problema che l'articolo 4 pone.

Per quanto mi concerne, sono favorevole alla proposta di stralcio in quanto consente di approvare rapidamente un provvedimento la cui urgenza è stata da tutti sottolineata.

TOMMASO ALIBRANDI. Mi dichiaro favorevole, a nome del gruppo repubblicano, alla proposta di stralcio dell'articolo 4.

CARLO TASSI. Ringraziando il relatore per non aver presentato, come poteva, un ordine del giorno, risparmiandoci così una votazione, e per aver ripetuto per la terza volta la definizione di stralcio, che ben conosciamo, mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 4.

(*È approvata*).

Questo articolo verrà a costituire un autonomo progetto di legge con il titolo: « Premio di produttività al personale amministrativo dell'Avvocatura generale dello Stato » (3785-*bis*).

Proseguiamo nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato).

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni.

Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

(*È approvato*).

ART. 6.

(Commissione di disciplina).

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio

1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'onorevole Alibrandi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 dell'articolo 7 con il seguente:

2. Il personale che già appartiene ai ruoli organici dell'Avvocatura dello Stato da almeno cinque anni, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale superiore a quella in cui è inquadrato ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, se sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica, ovvero se sia in possesso dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza. Tali inquadramenti vanno ultimati entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.

7. 1.

TOMMASO ALIBRANDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(*Disposizioni speciali di organizzazione*).

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.

5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione del-

l'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Disposizioni finanziarie*).

1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi, e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato » e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO LODA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, come risultante dallo stralcio deliberato, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3785-*ter*, risultante dallo stralcio dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3785, già approvato dal Senato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato » (*Approvato dal Senato*) (3785-*ter*).

Presenti	24
Votanti	19
Astenuti	5
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Battaglia, Bosco Manfredi, De Martino, Ferrara, Fini, Fioret, Fiorino, Galloni, Gitti, Labriola, Mattarella, Pazzaglia, Soddu, Tassi, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, Loda, Soave, Strumendo.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO